

CONVENZIONE

tra l'Istituto Sei Biancaspina S.r.l con sede legale in Via Caliana, 1 Firenze, P.Iva 04688700485, nella figura del Legale Rappresentante Dott. Michele Russi C.F. RSMHL62M19B829W e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze con sede legale in Piazza dei Cavalleggeri 1/A 50122 Firenze, codice fiscale 80020550481, rappresentata dalla Direttrice Dott.ssa Elisabetta Sciarra nata a Roma il 15.1.1976, C.F. SCRLBT76A55H501K, per la realizzazione di un'attività di stage di formazione e orientamento,

PREMESSO CHE

- l'art. 21. L. 59/97 sancisce l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- gli artt. 4 e 9 del DPR n. 275/99 promuovono la realizzazione di iniziative di orientamento scolastico anche in collegamento con le altre istituzioni del territorio;
- l'art. 18 comma 1, lettera a della L. 196/97 promuove la realizzazione di stage di formazione ed orientamento al fine di agevolare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- l'art. 1D. Lgs. 77/05, stabilisce che la Formazione Scuola Lavoro/PCTO costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro;
- la L. 107/2015, art.1, commi 33-43, riporta che i PCTO sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- i PCTO sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- la Biblioteca nazionale centrale di Firenze è un istituto autonomo del Ministero della Cultura, che conserva un patrimonio librario e documentario di grande rilievo e porta avanti attività di catalogazione, studio e valorizzazione ad esso dedicate, anche in collaborazione con enti e istituzioni culturali italiane e straniere;
- il Piano dell'Offerta Formativa secondo le direttive Ministeriali sia per gli aspetti curricolari sia per i processi di integrazione e arricchimento formativo, prevede la realizzazione di iniziative di stage formativi per gli studenti.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

1. La Biblioteca nazionale centrale di Firenze accoglie a titolo gratuito presso la propria struttura studenti in stage di formazione orientamento proposti secondo le direttive Ministeriali dall'istituto Sei Biancaspina.

ART. 2

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento dei PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario dei PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi. Tale progetto esplicita:
 - a. nominativo dello/a studente e del/la docente;
 - b. nominativo del tutor formativo della struttura che accoglie il/la tirocinante;
 - c. le caratteristiche essenziali del percorso di formazione (obiettivi, contenuti, modalità, tempi);
 - d. gli estremi identificativi della polizza di assicurazione e della responsabilità civile.
5. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
6. La tipologia delle attività che saranno svolte dall'allievo e la durata limitata dello stage, non comportano esposizione significativa a rischio, ragione per cui non è necessario prevedere la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.81/2008.
7. L'accoglimento di studenti minorenni presso il soggetto ospitante avverrà secondo le modalità indicate da quest'ultimo anche per quanto attiene al rilascio della tessera di ammissione all'uso dei servizi della Biblioteca.

ART. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza dei PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza dei PCTO;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

ART. 4

1. Durante lo svolgimento dei PCTO i beneficiari del percorso sono tenuti:
- a) a svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

ART. 5

1. Nel caso si verifichi un incidente durante lo stage il tutor formativo della struttura si impegna a segnalare l'accaduto secondo i tempi e modalità previste dalla vigente normativa alla segreteria dell'Istituto;
2. L'istituto ha attivato con compagnia assicurativa Unipol una polizza P.C. - n. 1/39695/119/193383717.

ART. 6

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità di un anno, salvo diritto di recesso di entrambe le parti previo congruo avviso.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

ART. 7

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo le parti individuano come foro competente il Foro di Firenze.

ART. 8

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione avviene ai sensi della legge 196/2003 e GDPR 2016/679.

ART. 9

La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun onere a carico del soggetto che ospita all'interno delle proprie strutture gli/le studenti - tirocinanti.

Istituto Sei Biancaspina

Dott. Michele Russi



La Direttrice della Biblioteca nazionale centrale di Firenze

Dott.ssa Elisabetta Sciarra